

Aiuti europei semplificati per i giovani agricoltori

Semplificazione della politica agricola comune 2016 per quanto riguarda il regime per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo. Con il riconoscimento del sostegno per il primo insediamento degli agricoltori che abbiano non più di 40 anni e per un periodo massimo di 5 anni. E con il regolamento Ue 2016/141 del 30 novembre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea del 4 febbraio 2016, legge 28/2) che viene modificato il regolamento delegato (Ue) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni relative al pagamento per i giovani agricoltori e al sostegno accoppiato alla produzione facoltativo.

GIOVANE AGRICOLTORE. *Un giovane agricoltore è tenuto ad esercitare un controllo effettivo e duraturo sulla società per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, individualmente o insieme ad altri agricoltori. Gli stati membri possono decidere che, a decorrere dall'anno civile 2016 o 2017, il o i giovani agricoltori esercitano il controllo effettivo e duraturo individualmente. Tale decisione è adottata una volta sola, prima della data di apertura del periodo di presentazione delle domande per il primo anno in cui essa si applica. Non è possibile adottare una siffatta decisione dopo la data di apertura del periodo di presentazione delle domande per l'anno civile 2017. Per l'importo unitario del sostegno, gli stati membri possono decidere di applicare importi unitari modulati a determinate categorie di agricoltori o a livello di azienda agricola, per tener conto delle economie di scala risultanti dalle dimensioni delle strutture di produzione in determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli destinatari o, se la misura è destinata a una regione o a un intero settore, nella regione o nel settore interessato.*

SOSTEGNO ACCOPPIATO. *Gli Stati Ue hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 le decisioni adottate sul sostegno accoppiato facoltativo. Con l'introduzione della possibilità di fissare importi unitari modulati nell'ambito di una singola misura, è opportuno derogare a tale disposizione così da consentire, quando siano soddisfatte date condizioni, un riesame corrispondente delle decisioni relative alle misure che sono state comunicate entro il 1° agosto 2014 con effetto dal 2016. La decisione di trasferire fondi tra le misure di sostegno è adottata prima della data del primo pagamento o versamento di anticipi agli agricoltori per il sostegno accoppiato facoltativo. Tuttavia, per quanto riguarda i trasferimenti da e verso misure per le quali non è stato effettuato alcun pagamento, la decisione può essere adottata dopo tale data, ma non oltre l'ultimo giorno del mese in cui è effettuato il primo pagamento agli agricoltori per il sostegno accoppiato facoltativo e il 30 novembre laddove il primo pagamento o versamento di anticipi sia effettuato nel periodo compreso tra il 16 e il 31 ottobre.*